



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LE MARCHE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2019

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Giuseppe De Rosa

ANCONA, 8 MARZO 2019



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LE MARCHE

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019

PROCURATORE REGIONALE

GIUSEPPE DE ROSA

ANCONA, 8 MARZO 2019

Introduzione

Rivolgo innanzitutto il mio saluto alle SS.LL., al Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, al nuovo Presidente della Sezione giurisdizionale, Luisa Motolese - alla quale dò il benvenuto nella regione Marche, formulando i più cordiali auguri di buon lavoro - al Collegio, al Capo di Gabinetto Mauro Orefice, al Segretario Generale Franco Massi e al rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, ed esprimo il più vivo ringraziamento alle Illustrissime Autorità politiche, civili, militari e religiose, agli Organi di informazione, alle Signore e i Signori tutti qui intervenuti e, in particolare, alla rappresentanza degli Studenti che prende oggi parte, per la prima volta, a una udienza d'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti per le Marche.

La Procura regionale ha particolarmente apprezzato e, quindi, ha convintamente aderito all'iniziativa voluta dal Presidente della Corte affinché tutte le cerimonie di apertura dell'anno giudiziario 2019 della Magistratura contabile si caratterizzassero per questo tratto così qualificante; del resto, a seguito della definizione del Protocollo d'intesa siglato tra la Procura generale della Corte dei conti e il Ministero dell'Istruzione, questo Ufficio requirente, nell'ambito dell'iniziativa denominata "*Studenti in Aula*", accolse nella propria Sede, nell'anno 2015, alcune classi di Scuole medie superiori della provincia di Ancona, introducendo i giovani alle dinamiche del processo e alla partecipazione ai dibattimenti e, nell'anno 2016, con i suoi Magistrati andò presso Istituti d'istruzione secondaria a dialogare con gli Studenti. Estremamente significativo fu l'incontro dal titolo "*Interroga la Corte*", nel quale insieme ai Colleghi della Procura regionale ci trovammo a rispondere, davanti a una platea di centinaia di ragazzi, a domande preparate con il supporto degli Insegnanti; interrogativi denotanti un sincero sforzo di approfondimento di specifiche sentenze della Sezione giurisdizionale per le Marche e un vivo desiderio di comprensione di argomenti non agevoli; ricordo ancora il brusio che si levò in sala allorquando, nel formulare una risposta, esordii dicendo che ero stato io a scrivere "quella" decisione. La loro reazione di sorpresa nasceva dall'improvvisa percezione che l' "Istituzione", sempre pensata così lontana e astratta, addirittura quella associata all'espressione più formale e per questo distaccata - la "Sentenza" - improvvisamente aveva assunto una concretezza tale, al punto da poterci dialogare.

Del confronto hanno bisogno i giovani, in tempi in cui si assiste alle criticità investenti le basilari formazioni sociali, ma ne hanno al tempo stesso occorrenza le Istituzioni, non solo per il dovere di garantire e preservare, nel *saltum* generazionale, la continuità dei valori fondanti della democrazia, della solidarietà e dei principi costituzionali, ma anche per poter rigenerare quell'idealità che, a causa dell'inesorabile scorrere del tempo, il più delle volte scema.

Ricordo, appena superato il concorso per l'accesso alla Magistratura contabile, il primo giorno del Primo di Corso di formazione per i Magistrati di recente nomina della Corte dei conti, nel quale il Procuratore generale Francesco Garri ci accolse pronunciando queste parole: "*Non è un caso che oggi voi siate qui*"; l'auspicio che rivolgo agli Studenti oggi presenti è che qualcuno di loro, tra qualche anno, ripensando alla strada percorsa, possa, ricordandosi di questa cerimonia, specularmente ritrovarsi nell'identico commento.

Lanciare un seme, pur in un terreno fertile, non sempre basta per avere la garanzia di vederlo germogliare e divenire fusto; pertanto questo Procuratore si è fatto promotore di un'iniziativa avente lo scopo di consentire lo svolgimento, presso il proprio Ufficio, di attività di tirocinio e didattico-pratiche da parte degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Macerata e Camerino; la Convenzione, pur siglata il 13 giugno 2018, non è ancora in fase di attuazione; sia consentito al riguardo di confidare che possano risolversi, quanto prima, le problematiche allo stato deneganti agli Specializzandi della predetta Scuola di potersi avvalere, per la loro formazione, anche del contributo di esperienza e di professionalità dei Magistrati della Procura regionale della Corte dei conti per le Marche.

1. LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI A PRESIDIO DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nel corso delle ultime cerimonie d'inaugurazione, le relazioni di questo Procuratore regionale si sono soffermate sugli aspetti innovativi e problematici della disciplina introdotta con il Codice di giustizia contabile, approvato con il decreto legislativo n. 174 del 2016. Fermo il contributo propositivo anche nell'attualità profuso, per il tramite del Procuratore generale, nella prospettiva della funzionale revisione delle disposizioni relative - in virtù dell'esperienza quotidianamente maturata - sia oggi consentito di non trattare siffatti argomenti seppur così importanti.

L'occasione del peculiare uditorato induce a guardare all'evoluzione della giurisdizione contabile e agli scenari che si dispiegano nella prospettiva del più efficace perseguimento dell'interesse pubblico attraverso l'azione della Magistratura contabile.

Recentissime decisioni della Corte costituzionale hanno dato segni di inversione di tendenza, rispetto a una giurisprudenza consolidata limitativa della possibilità, per la Corte dei conti, di sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di esercizio della funzione di controllo (*sentenze n. 196 del 2018 e n. 18 del 2019*). Un comune denominatore delle pronunce sembra potersi individuare nell'avvertita esigenza del rafforzamento del principio di legalità dell'azione amministrativa del quale è dunque riconosciuto alla Corte dei conti, in misura ancor più pregnante, il ruolo di interprete autorevole e di garante rigoroso.

La constatazione induce a presagire la possibilità di ulteriori pronunce evolutive anche su ambiti oggi non soggetti al sindacato del Giudice contabile, poiché a questo sottratti dal legislatore (*rif.: quota parte dei cc.dd. danni all'immagine degli Enti pubblici*), da auspicarsi non più comprimibili in base a esercizi di discrezionalità legislativa.

Se queste saranno le linee tendenziali - nel senso del rafforzamento del principio di legalità e del più fermo perseguimento dei pregiudizi cagionati agli Enti pubblici - talune riflessioni andranno rivolte anche all'ulteriore pilastro della responsabilità amministrativa; lo snodo è

quello della connotazione dell'elemento soggettivo, richiedendosi per l'integrazione di tale responsabilità la sussistenza, quanto meno, della colpa grave dell'agente. Detto elemento - ad avviso di questo Procuratore regionale - rappresenta l'anello debole che rischia di misurare la forza di tenuta del sistema che oggi più che mai, considerate le carenze di risorse e le difficoltà che si frappongono al recupero dei crediti erariali liquidati dalle Sezioni contabili, negativamente incide sulle capacità di prevenzione e di deterrenza intimamente collegate, non tanto alle iniziative istruttorie delle Procure regionali, ma alle decisioni dei Collegi. Non può esprimere adeguata deterrenza e fornire certezza un sistema nel quale i giudizi possono dare esiti contrapposti con riferimento a fattispecie concrete oggettivamente sostanzialmente identiche. La giurisprudenza, si richiama, rinviene la ricorrenza della colpa grave dell'agente nei casi di condotte "*scriteriate*" ovvero "*assolutamente abnormi*", spesso prescindendo però dalla considerazione della natura dei fatti sottostanti nonché dall'individuazione specifica della categoria di "colpa" a cui doversi concretamente riferire. Ci si domanda, al riguardo, se un medico di Pronto soccorso è incompetente, ciò costituendo la causa del decesso del paziente non ricoverato, quale condotta "*scriteriata*" debba essere comprovata oltre alla prova dell'imperizia del sanitario (*per definizione qualificato e, pertanto, preposto alla tutela della salute pubblica*) ? Oppure, nel caso della pila di un ponte *ictu oculi* scalzata rimasta per settimane assoggettata alla progressiva erosione provocata dalle acque, quindi crollata con tutto il ponte al seguito, quale condotta "*assolutamente abnorme*" debba essere dimostrata oltre alla negligenza dei tecnici che dovevano evitare il crollo (*per definizione qualificati e, pertanto, preposti alla tutela dell'incolumità pubblica*) ?

Ciò si afferma, si badi bene, senza alcuna vena persecutoria o intento vessatorio, posto che le esigenze di certezza del diritto costituiscono un valore assoluto e imprescindibile, dovendosi innanzitutto escludere - da un lato - che il Procuratore regionale possa in siffatte vicende, con archiviazioni *inaudita e altera parte*, comunque dubbie, definitivamente "giudicare" fattispecie oggettivamente gravi (*per antigiuridicità e danno*) sottraendole, in tal modo, al Giudice naturale; così come, per converso, non dovrebbe essere il processo, in sé, a integrare la sanzione che dovrebbe, invece, esclusivamente ricollegarsi alla sentenza di condanna.

Parametri più rigorosi si renderebbero quindi necessari considerato inoltre che, nel processo contabile, non è previsto il terzo grado di legittimità attuato dalla Corte di Cassazione - a

mente dell'articolo 360 del codice di procedura civile, recentemente sul punto sintomaticamente novellato - con riferimento ai vizi di motivazione che possono associarsi alle decisioni dei giudizi di merito.

Ne consegue che andrebbe opportunamente rimeditata la configurazione dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, tanto più nei casi di danno da attività amministrativa, nell'interesse non solo di quanti assoggettati alla giurisdizione del Giudice contabile, ma dell'Erario allo scopo di favorire ricadute in termini di efficientamento dei processi - per la diminuzione di quelli finì a se stessi, con plurimi effetti positivi conseguenti - e per una più efficace azione di prevenzione e deterrenza a presidio del buon andamento della Pubblica amministrazione.

2. I CONTESTI ORGANIZZATIVI DI RIFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE

Come richiamato nelle precedenti relazioni inaugurali, le Procure regionali costituiscono i centri pulsanti della "macchina" Corte dei conti, essendo preposte all'avvio delle istruttorie e alla articolata gestione delle stesse; all'introduzione dei giudizi da curare con riferimento a ogni incombenza correlata sino ai relativi esiti; alle eventuali impugnazioni delle decisioni di primo grado, unitamente alla Procura generale, nonché alla vigilanza sulla esecuzione di tutte le pronunce di condanna irrevocabili emanate dalle Sezioni contabili in favore dell'Erario; vi è inoltre l'importante attribuzione in tema di controllo - imponente agli Uffici sessioni di approfondimento e di analisi particolarmente impegnative - compendiata nelle requisitorie dei Procuratori regionali versate nei giudizi di parificazione dei rendiconti regionali.

Nell'anno 2018, con riferimento alle menzionate procedure, l'azione della Procura regionale per le Marche si è caratterizzata per il ricorso alle tecnologie informatiche, pervenendosi finanche all'introduzione - in via sperimentale e transitoria, nelle more dell'avvio del processo telematico innanzi alla Corte dei conti - di procedure di totale informatizzazione dei giudizi, in virtù del Protocollo di Intesa stipulato il 20 dicembre 2017 tra questo Procuratore regionale e il Presidente della Sezione Giurisdizionale; pressoché generalizzata è in proposito risultata la condivisione dell'iniziativa da parte degli iscritti agli Ordini degli Avvocati, tutti utilizzando la strumentazione e i supporti digitali loro messi a disposizione sia nell'ambito dei giudizi

contabili, sia nelle fasi pre-processuali.

Estremamente positiva è stata inoltre, nell'anno 2018, la risposta fornita da ogni Amministrazione o Ente alle richieste di dematerializzazione dei flussi informativi; vanno in proposito in particolare richiamati:

- il Protocollo di Intesa stipulato tra la Procura Generale della Repubblica, le Procure della Repubblica e la Procura della Corte dei conti della regione Marche, siglato il 28 novembre 2017, individuante forme di collaborazione e di coordinamento stabili per il potenziamento dell'azione di contrasto degli illeciti contro la Pubblica amministrazione, poggianti sulla trasmissione in via telematica dei dati dei procedimenti, di rispettiva competenza, assumenti reciproco interesse;
- la nota del 13 settembre 2017, rivolta al Corpo della Guardia di Finanza regionale, richiedente l'esclusivo ricorso alle tecnologie informatiche per lo scambio di atti e documenti concernenti i rapporti operativi.

Sempre sul fronte delle iniziative di supporto va segnalato che la Corte dei conti si è dotata, dal mese di novembre 2018, di un nuovo sistema informativo - Giu.Di.Co. (*Giustizia Digitale Contabile*)- che costituirà la base per l'efficientamento di ogni fase procedurale della giurisdizione contabile e consentirà l'accesso, in mobilità, a ogni documentazione digitale; il sistema è stato appositamente costruito con architettura rilasciata su infrastruttura *Cloud* per la fruizione di servizi erogati in *hosting*, al fine di rendere agevole la fruizione di un'enorme gamma di risorse, configurabili, secondo le esigenze degli utenti, direttamente dalla rete *internet*.

Questa Procura regionale, nel salutare l'iniziativa con convinta adesione - in ragione dell'avvenuta completa digitalizzazione di ogni propria linea d'attività - si è attivamente posta in collaborazione con lo specifico Gruppo di lavoro preposto alla relativa implementazione funzionale e con il Magistrato referente per i Servizi Informatici; sono state al riguardo formulate numerose segnalazioni nonché una analitica relazione per contribuire al superamento delle fisiologiche criticità immediatamente riscontrate, aspetti che sono valsi al personale dell'Ufficio requirente per le Marche l'appellativo, circolato tra alcuni operatori, di "sentinelle" delle disfunzioni del Sistema Giu.Di.Co. .

Nell'ambito istruttorio, deve constatarsi che nonostante gli accorgimenti e l'impegno profuso, con gli attuali n. 3 (*tre*) Magistrati e le n. 13 (*tredici*) unità di personale amministrativo in dotazione non è stato possibile conseguire l'obiettivo dell'abbattimento del carico dei fascicoli istruttori che, per il terzo anno consecutivo, si attesta in oltre cinquemila istruttorie pendenti.

Le cause individuate sono state le seguenti: il notevole afflusso di segnalazioni e denunce (*oltre mille l'anno*) sempre più dettagliate e proponenti complesse fattispecie; il sostanziale esaurimento delle istruttorie su vicende ripetitive e di più sollecita definizione; l'attivazione necessaria, sull'*input* attuato dalla Sezione giurisdizionale, dei giudizi per la resa dei conti giudiziali; gli approfondimenti dedicati a vicende articolate, altresì a rischio di prescrizione, richiedenti tempestivi accertamenti; il considerevole incremento dei quesiti sottoposti a questo Procuratore regionale nella materia delle esecuzioni delle sentenze di condanna; l'impegno sempre più assorbente richiesto sul fronte del giudizio di parificazione del rendiconto regionale e su quello degli appelli.

Operativamente si è proceduto con l'assegnazione dei fascicoli di nuova apertura al terzo Magistrato, sia per dare all'esterno un tangibile segno di presenza sulle fattispecie attuali, sia per consentire al Collega di recente nomina di maturare gradualmente l'esperienza di Procura.

Nella relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, si è rappresentata la necessità dell'assegnazione di un quarto magistrato (*previsto in pianta organica*); tanto non solo non si conseguiva, ma nel mese di novembre 2018 il Sostituto procuratore generale assegnato nell'anno 2017 quale vincitore di concorso, veniva trasferito ad altra Procura regionale (*permanendo in assegnazione aggiuntiva unicamente per la definizione delle proprie istruttorie di più avanzato grado di completamento*); il Collega assegnato in suo avvicendamento (*neo-referendario vincitore di concorso*) potrà evidentemente fornire il suo tangibile contributo sul decorso del tempo e sulla base della maturazione di specifica esperienza.

Non di meno, le forze in campo e le iniziative perseguite hanno consentito nell'anno 2018 di ottenere i risultati esposti in appendice, in particolare denotanti il rilievo assunto dalle vicende penalistiche a carico di pubblici dipendenti di qualifica non elevata, sia per segnalazioni sia per citazioni depositate (*reati di peculato e di falsa attestazione di presenza in servizio*).

In disparte le difficoltà vi è, comunque, la consapevolezza che nell'anno appena trascorso sono state gettate le basi per un rilancio complessivo del nostro Istituto del quale beneficeranno, certamente *in primis*, le Sedi periferiche alle quali il Presidente, il Procuratore generale e il Segretario generale hanno tangibilmente manifestato, in più occasioni, considerazione e vicinanza.

Dispone l'articolo 1, comma 322, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*): *"Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over"*. L'autorizzazione riguarda l'assunzione di n. 104 Magistrati che si aggiungono, pertanto, ai n. 121 per i quali vi sono tre concorsi in atto. Sul versante del personale amministrativo vanno inoltre segnalate le autorizzazioni ottenute per l'assunzione di n. 7 Dirigenti e n. 372 Funzionari. Come è stato ben più autorevolmente commentato, si tratta di un potenziamento di unità di personale unico nella storia della Magistratura contabile. Il riconoscimento del merito e il doveroso ringraziamento vanno rivolti al Presidente Angelo Buscema, per la capacità con cui è riuscito a polarizzare l'attenzione del Governo sul ruolo di eccellenza sempre e comunque espresso dalla Corte dei conti, nello svolgimento delle sue funzioni.

Conclusioni

L'Ufficio requirente è consapevole delle aspettative e dell'affidamento con i quali i cittadini e le Istituzioni guardano alla Magistratura contabile nonché delle responsabilità che si associano alle predette istanze e, pertanto, fermo è l'intento di confermare nel nuovo anno i risultati di quello precedente, nonostante la registrata riduzione delle risorse disponibili.

In detta prospettiva, oggi più di ieri, si configura quindi necessario il confronto costruttivo già sperimentato nel passato con tante Autorità e Uffici di questa realtà territoriale, sulla riaffermazione del dato che le attività della Procura contabile si svolgono a sostegno e nell'interesse della parte migliore della Pubblica Amministrazione.

Non appare dunque un caso che, in talune controdeduzioni a inviti a dedurre dell'anno 2018, si sia riconosciuta la doverosità dell'intervento della Procura regionale; per converso, nei casi di dimostrata estraneità degli invitati a dedurre ai fatti contestati tempestiva è stata l'archiviazione delle posizioni soggettive, unitamente alla trasmissione dei provvedimenti agli interessati.

Con spirito di massima considerazione e di rispetto di tutte le Autorità oggi presenti, per le quali si nutrono sentimenti di stima profonda e di cordialità derivante anche dalla comune partecipazione a eventi di pubblico rilievo, in conclusione dell'intervento mi sia consentito di rivolgere particolari ringraziamenti:

- al Prefetto della Provincia di Ancona, Antonio D'Acunto, per la disponibilità sempre manifestata in punto di deleghe istruttorie nonché per averci oggi accolto in questa prestigiosa sala attribuite ancor più lustro a un evento così significativo e importante per la Corte dei conti marchigiana;
- al Presidente Vincenzo Maria Pergola, che ha da poco lasciato la Sezione giurisdizionale per le Marche per presiedere quella della regione Basilicata, per il rapporto più che collaborativo instaurato con questo Procuratore regionale che, nel rispetto delle relative posizioni, ha consentito di affrontare utilmente le problematiche organizzative discendenti dall'applicazione del nuovo Codice di rito nonché di sviluppare iniziative positive sul piano delle relazioni funzionali tra i rispettivi Uffici;
- al Procuratore Generale della Repubblica Sergio Sottani nonché ai Colleghi Titolari delle Procure della Repubblica per gli ottimi rapporti di collaborazione consolidatisi nel trascorso anno, registranti inoltre, il 6 novembre 2018, la partecipazione del Procuratore regionale della Corte dei conti - per la prima volta - a una riunione dei Procuratori della Repubblica del Distretto della locale Corte d'Appello;
- al Generale Fabrizio Toscano della Guardia di Finanza e ai suoi Ufficiali e Sottufficiali per l'insostituibile supporto quotidianamente assicurato nell'espletamento delle istruttorie delegate nonché per i risultati conseguiti sul fronte della riorganizzazione dei rapporti operativi e dei flussi informativi sulla base delle richieste della Procura regionale;
- al Generale Fabrizio Mari dei Carabinieri Forestali e ai suoi Ufficiali e Sottufficiali per la collaborazione prestata nello svolgimento di specifica delega istruttoria dai contenuti eminentemente tecnici;

- al Rettore Francesco Adornato dell'Università di Macerata per aver condiviso e concretamente sostenuto l'iniziativa della stipula, con la Corte dei conti, della *"Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Macerata e Camerino"*;
- agli Avvocati del libero Foro per la correttezza del confronto attuato, in maniera anche molto serrata, nelle sedi sia istruttorie sia processuali.

Vivi ringraziamenti formulo quindi:

- ai colleghi Antonio Palazzo ed Elena Di Gisi per l'esemplare spirito magistratuale e l'abnegazione dimostrati nello svolgimento delle delicatissime funzioni requirenti; per la collega Di Gisi aggiungo l'augurio di buon lavoro per la nuova assegnazione; identico augurio di buon lavoro rivolgo al collega Gaetano Gigliano da poco acquisito in forza a questa Procura regionale;
- al Dirigente Francesco Perlo, per l'anno a *interim* trascorso presso la Corte marchigiana e per gli adempimenti nel periodo apprestati alle plurime esigenze organizzative manifestate da questo Procuratore regionale; con l'occasione formulo alla nuova Dirigente Alessandra Villa, assegnata il 31 dicembre 2018, gli auguri di proficuo svolgimento del nuovo incarico.

Ringraziamenti, tra i più doverosi, vanno:

- alla Dottoressa Maria Assunta Bassetti, preposta alla Direzione della Segreteria dell'Ufficio requirente, e al personale amministrativo della Procura regionale per l'impegno quotidianamente profuso con altissimo senso del dovere a supporto dell'azione dei Pubblici ministeri nonché per lo svolgimento sia delle complesse attività di gestione degli atti giudiziari e di amministrazione, sia degli adempimenti tecnici e organizzativi correlati alle iniziative assunte da questo Procuratore regionale. A tutti loro va il mio grato elogio. Un pensiero commosso dedico alla collaboratrice Teresa Loiodice improvvisamente scomparsa lo scorso 1° novembre 2018, dopo breve periodo di malattia; alla Famiglia va l'abbraccio personale e dell'Ufficio unitamente al ringraziamento per gli oltre trentadue anni di servizio prestati dalla cara Collaboratrice presso la Corte dei conti per le Marche.

Cordiali e vivi saluti rivolgo al Presidente della Sezione di controllo Antonio Contu e alla

Collega rappresentante dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti Alessandra Pomponio, per i loro interventi a questa cerimonia di inaugurazione.

Deferenti auguri di buon lavoro per il corrente anno giudiziario rivolgo al Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema, al Procuratore Generale Alberto Avoli, al Segretario Generale Franco Massi nonché a tutti coloro che nel nostro Istituto operano con impegno e dedizione al servizio della Collettività.

Sig. Presidente,

al termine degli interventi programmati, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, l'anno giudiziario 2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche.

Ancona, 8 marzo 2019

(Giuseppe De Rosa)

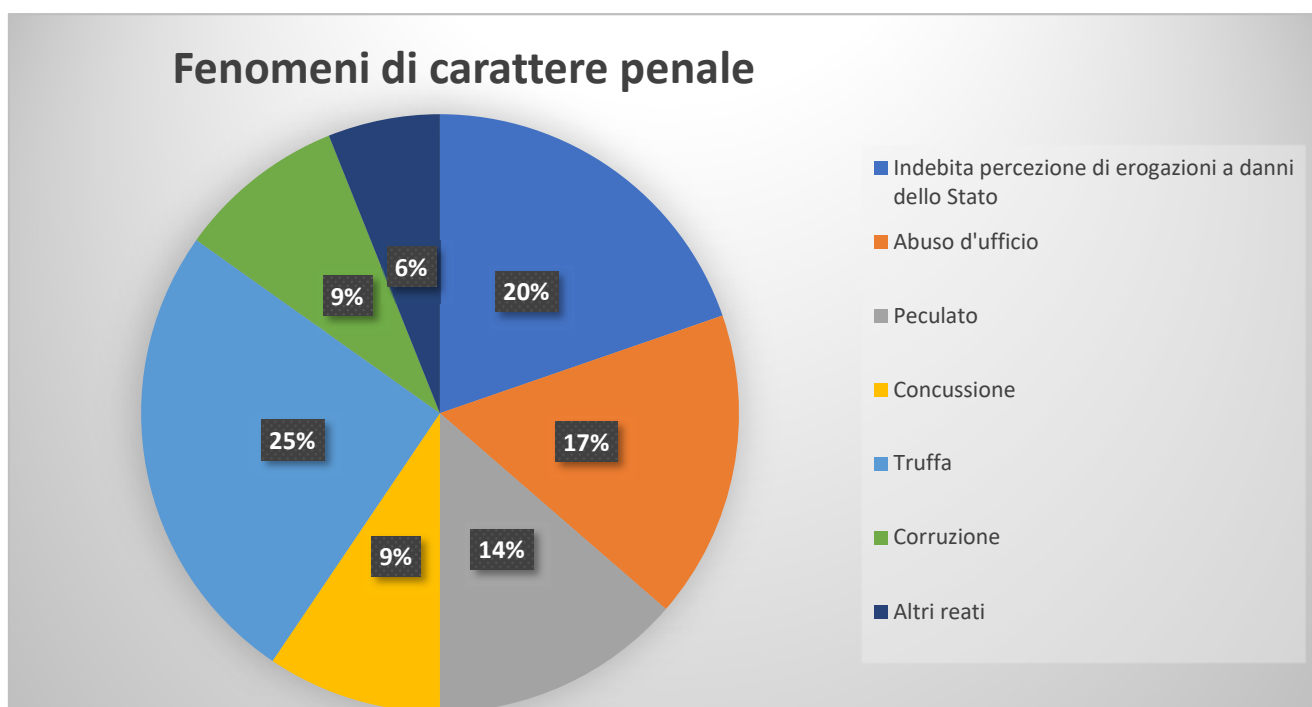
Appendice

I DATI DELL'ANNO 2018 DELLA PROCURA REGIONALE

I. - Gli indicatori concernenti le istruttorie

Nell'anno 2018 sono state avviate n. **1.038** nuove istruttorie; la provenienza delle segnalazioni di danno determinanti l'apertura di fascicoli istruttori è stata la seguente: n. 784 da autorità amministrative (*pari al 75%*); n. 164 da privati cittadini (*pari al 16%*); n. 43 da organi di stampa o altri mezzi di informazione (*pari al 4%*); n. 35 da organi giurisdizionali (*pari al 3%*); le rimanenti istruttorie, pari al 2%, sono state aperte a seguito di denunce di organi di controllo nonché su iniziativa autonoma del Procuratore regionale (*cfr. le Tabelle 1.1. e 1.2, infra*).

I fascicoli, pendenti al 31 dicembre 2018, concernenti vicende penalistiche di rilievo contabile, ammontano a n. 264; le tipologie hanno riguardato ipotesi di truffa (n. 67), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e degli Enti pubblici (n. 52), abuso d'ufficio (n. 44), peculato (n. 36), concussione (n. 25), corruzione (n. 24), altri reati (n. 16).



I fascicoli, pendenti al 31 dicembre 2018, aventi comune denominatore nelle vicende legate agli eventi sismici interessanti la regione Marche dall'agosto-ottobre 2016, risultano n. 53 (*di cui n. 2 istruttorie aperte nel 2016, n. 31 nel 2017 e n. 20 nel 2018*); le istruttorie si riferiscono alle seguenti fattispecie: n. 16 provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte di Comuni del cratere; n. 5 interventi relativi a lavori; n. 5 incarichi e utilizzo di personale; n. 9 segnalazioni correlate alla gestione di contributi e finanziamenti, tra cui una in merito ai fondi raccolti con gli SMS solidali al nr. 45500; n. 2 aventi a oggetto crolli o lesioni di immobili pubblici ovvero di immobili già riguardati da interventi finanziati con fondi pubblici; n. 5 legati a problematiche comunque concernenti le cc.dd. S.A.E. (*Soluzioni Abitative d'Emergenza*); n. 7 riguardano le assegnazioni del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.); n. 4 si riferiscono ad irregolarità inerenti le rendicontazioni sulla base delle quali sono stati erogati i corrispettivi alle strutture ricettive che hanno ospitato gli sfollati post sisma 2016.

I fascicoli complessivamente in carico alla Procura regionale per le Marche, alla data del 31 dicembre 2018, sono pari a n. **5.768** (*rif. Tabella undicesima, infra*); considerato che ogni istruttoria riguarda mediamente n. 3 soggetti (*valutazione approssimata per difetto*), può affermarsi che, alla predetta data, risultano sottoposte al vaglio dell'Ufficio oltre n. **17.000** posizioni soggettive.

II. - Le attività di indagine e i relativi esiti

Nell'anno 2018 sono state definite n. **279** istruttorie (*rif. Tabella undicesima, infra*) con provvedimenti di archiviazione (*cfr. la Tabella seconda, infra*).

L'attività investigativa si è sostanziata:

- nell'emissione di n. **445** richieste istruttorie dirette, tra note e decreti motivati, e nel conferimento di n. **27** deleghe e di n. **1** incarico di consulenza (*cfr. le Tabelle 3.1. e 3.2, infra*);
- nella formulazione di n. **30** inviti a dedurre, di cui n. 15 trasfusi in atti di citazione e n. 1 esitato in archiviazione (*cfr. la Tabella quarta, infra*); l'ammontare dei danni contestati con i residuali n. 14 inviti a dedurre non definiti alla data del 31 dicembre 2018 è stato pari a euro **6.300.999,21**;

- nel deposito di n. **23** citazioni in giudizio, di cui n. 2 successive a inviti a dedurre dell'anno 2016 (*cfr. la Tabella quinta, infra*) e n. 6 successive a inviti a dedurre dell'anno 2017; l'ammontare del *quantum* chiesto con le predette n. 23 citazioni ammonta a complessivi euro **7.562.835,71** (*cfr. nel dettaglio, infra*).

La durata media dei tempi di chiamata in giudizio dei soggetti ritenuti responsabili di danni erariali, con riferimento alla data di apertura dei relativi fascicoli, si è attestata in n. **590** giorni.

Gli atti di citazione hanno riguardato le seguenti tematiche:

1. - giudizio n. 22170: responsabilità per il danno all'immagine cagionato a un Comune da un proprio dipendente sorpreso ad attestare falsamente la propria presenza in servizio e, pertanto, successivamente licenziato (*importo contestato al convenuto pari a euro 17.717,52; importo ridotto a euro 11.813,52 con la sentenza di condanna n. 176 del 2018*);
2. - giudizio n. 22192: responsabilità per il danno cagionato a un Comune, dal Direttore dei lavori preposto alla realizzazione di una nuova Scuola materna, riscontrata affetta da gravi vizi e difetti di costruzione. I vizi e i difetti emergevano a seguito dell'affidamento del completamento dell'Opera pubblica a una nuova impresa, subentrata nel cantiere dopo il fallimento delle due imprese precedentemente assegnatarie dei lavori; la vicenda risultava già definita nella sede penale con sentenza di assoluzione sia del Direttore dei lavori, sia del Collaudatore in corso d'opera, per il difetto dell'elemento soggettivo del dolo concernente il reato di falso ideologico; nella sede contabile veniva ricostruita tutta la cronistoria dei lavori nonché attuata una approfondita e analitica quantificazione del danno imputato - a seguito del decesso del Collaudatore - al Direttore dei lavori nell'ammontare del 50% della maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione (*importo contestato al convenuto pari a euro 335.913,72; importo ridotto a euro 131.669,50 con la sentenza di condanna n. 175 del 2018*);
3. - giudizio n. 22193: responsabilità per il danno cagionato a un Comune per la mancata messa in liquidazione di una Società *in house* inoperante nel corso di più anni; le correlate perdite economiche venivano imputate al Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune Socio unico, e al relativo Amministratore (*importo contestato ai convenuti ammontante a euro 9.732,18; importo ridotto a euro 3.710,87 con la sentenza di condanna n. 183 del 2018*);

4. - giudizio n. 22195: responsabilità per il danno cagionato a un bene mobile registrato dello Stato (*autovettura di servizio*), in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi a causa della violazione di norme del Codice stradale da parte di un militare della G.d.F. (*importo contestato al convenuto pari a euro 3.177,53; ridotto a euro 2.000,00 con la sentenza di condanna n. 180 del 2018*);
5. - giudizio n. 22203: responsabilità erariale per lo svolgimento, in violazione del principio di esclusività del pubblico impiego, di una attività di lavoro autonomo - anche durante l'orario di servizio con presenza, pertanto, falsamente attestata - da parte di un dipendente comunale, successivamente licenziato (*importo contestato al convenuto pari a euro 183.458,78; ridotto a euro 138.267,26 con la sentenza di condanna n. 192 del 2018*);
6. - giudizio n. 22219: responsabilità per il danno all'immagine di più Amministrazioni dello Stato riconnesso all'accertamento attuato, in via irrevocabile, da sentenza penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari a carico di un Giudice non togato di una Commissione tributaria provinciale (*importo contestato al convenuto pari a euro 192.000,00; confermato con la sentenza di condanna n. 179 del 2018*);
7. - giudizio n. 22221: responsabilità per il danno indiretto cagionato a un Comune - condannato dal Giudice civile al risarcimento del pregiudizio arrecato al proprietario di un bene immobile, concesso in locazione all'Amministrazione a uso Teatro comunale - dal Sindaco pro-tempore che, ingeritosi in via esclusiva nella gestione del bene, ne causava il relativo detrimento omettendo, nel corso di più anni, di disporre l'effettuazione delle manutenzioni necessarie (*importo contestato al convenuto pari a euro 68.500,00; ridotto a euro 34.240,00 con la sentenza n. 9 del 2019*);
8. - giudizio n. 22222: responsabilità erariale per lo svolgimento da parte di un docente universitario ordinario con rapporto di lavoro a tempo pieno - in violazione del principio di esclusività del pubblico impiego e in difetto delle autorizzazioni necessarie - di plurimi incarichi extra-lavorativi (*importo contestato al convenuto pari a euro 44.639,22; confermato con la sentenza di condanna n. 46 del 2019*);
9. - giudizio n. 22265: responsabilità per il danno cagionato al Ministero della Giustizia - condannato al risarcimento di un privato per l'eccessiva durata di un processo - correlato a condotte omissive inescusabili di un Curatore fallimentare che irragionevolmente protraevano

il tempo di definizione della procedura fallimentare (*importo contestato al convenuto pari a euro 1.562,50*; il giudizio veniva definito in via monitoria con l'accettazione, da parte del legale, del pagamento della somma di euro 937,50);

10. - giudizio n. 22274: responsabilità per danno indiretto discendente dalla stipulazione di un accordo transattivo con una Società di gestione esterna, economicamente non vantaggioso per un Ente comunale, sottoscritto dai Dirigenti di una Società *in house*, multiservizi, interamente partecipata dal Comune stesso, nell'ambito della gestione di un impianto di biogas condotto dalla precitata Società esterna (*importo contestato ai convenuti pari a euro 5.022.670,69*);

11. - giudizio n. 22284: responsabilità erariale per lo svolgimento da parte di un ricercatore universitario - in violazione del principio di esclusività del pubblico impiego e in difetto delle autorizzazioni necessarie - di plurimi incarichi *extra-lavorativi* (*importo contestato al convenuto pari a euro 776.864,59*);

12. - giudizio n. 22285: responsabilità erariale per lo svolgimento da parte di un docente universitario con rapporto di lavoro tempo pieno - in violazione del principio di esclusività del pubblico impiego e in difetto delle autorizzazioni necessarie - di plurimi incarichi *extra-lavorativi* (*importo contestato al convenuto pari a euro 496.700,34*);

13. - giudizio n. 22288: responsabilità per danno da mancata entrata cagionato a un Comune dal gestore di una struttura alberghiera non riversante all'Amministrazione l'imposta di soggiorno riscossa dai clienti (*importo contestato al convenuto pari a euro 45.327,50*);

14. - giudizio n. 22289: responsabilità per danno da mancata entrata cagionato a un Comune dal gestore di una struttura alberghiera non riversante all'Amministrazione l'imposta di soggiorno riscossa dai clienti (*importo contestato al convenuto pari a euro 21.741,00*);

15. - giudizio n. 22290: responsabilità per danno patrimoniale e da disservizio cagionati a un Ente sub-regionale, da parte del Dirigente responsabile del Settore Utenza, per l'indebita appropriazione di denaro contante dell'Ente (*importo contestato al convenuto pari a euro 1.000,00*);

16. - giudizio n. 22291: responsabilità per danno all'immagine cagionato al Ministero della Giustizia dal tutore di due soggetti interdetti (*madre e figlio*) il quale, con più azioni illecite penalmente accertate e sanzionate, si appropriava di somme di denaro di cui era in possesso

ovvero ne aveva comunque la disponibilità per ragione del suo Ufficio (*importo contestato al convenuto pari a euro 20.000,00*);

17.- giudizio n. 22305: responsabilità per il danno arrecato a un bene mobile registrato (*autovettura di servizio*), in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi a causa della violazione di norme del Codice stradale da parte di un militare della G.d.F. (*importo contestato al convenuto pari a euro 1.287,86*);

18. - giudizio n. 22332: responsabilità per danno patrimoniale, da disservizio e all'immagine cagionato a un Comune da un dipendente dell'Ufficio cimiteriale che, pur non essendo all'uopo autorizzato, riscuoteva somme per atti di concessione di loculi cimiteriali omettendo di riversarle all'Amministrazione (*importo complessivamente contestato al convenuto pari a euro 73.491,23, di cui: euro 26.874,70 per illecita appropriazione di denaro dell'Ente; euro 3.743,38 per il disservizio indotto; euro 15.998,45 per l'interruzione del nesso sinallagmatico del contratto di lavoro dipendente; euro 26.874,70 per la lesione dell'immagine dell'Ente*);

19. - giudizio n. 22333: responsabilità per danno patrimoniale, da disservizio e all'immagine cagionati all'A.S.U.R. Marche da un dipendente di un Ufficio Cassa che si appropriava di denaro dell'Ente pubblico e che, per giustificare i relativi ammanchi, maldestramente simulava una rapina ai propri danni (*importo complessivamente contestato al convenuto pari a euro 69.806,53, di cui: euro 34.309,49 per illecita appropriazione di denaro, euro 1.187,55 per il disservizio indotto; euro 34.309,49 per la lesione dell'immagine dell'Ente*);

20. - giudizio n. 22341: responsabilità erariale per lo svolgimento da parte di un dipendente dell'A.S.U.R. Marche - in violazione del principio di esclusività del pubblico impiego e in difetto delle autorizzazioni necessarie - di un'attività di lavoro autonomo (*importo contestato al convenuto pari a euro 9.950,00*);

21. - giudizio n. 22342: responsabilità per danno patrimoniale e da disservizio arrecato all'A.S.U.R. Marche da un dipendente di un Ufficio Cassa che si appropriava di denaro dell'Ente pubblico (*importo complessivamente contestato al convenuto pari a euro 99.282,59, di cui: euro 67.449,59 per illecita appropriazione di somme ed euro 31.833,00 per il disservizio indotto*);

22. - giudizio n. 22343: responsabilità per danno patrimoniale e da disservizio arrecato all'A.S.U.R. Marche da un dipendente di un Ufficio Cassa che si appropriava di denaro

dell'Ente pubblico (*importo complessivamente contestato al convenuto pari a euro 62.972,68, di cui: euro 29.839,39 per illecita appropriazione di somme di denaro ed euro 33.133,29 per il disservizio indotto*);

23. - giudizio n. 22344: responsabilità per danno patrimoniale e danno all'immagine cagionato a un Comune da un proprio dipendente falsamente attestante la propria presenza in servizio e che, pertanto, veniva condannato con sentenza penale irrevocabile nonché dall'Ente licenziato (*importo complessivamente contestato pari a euro 5.039,25*).

III. - Le discussioni delle cause nelle pubbliche udienze e i riti camerali correlati

Nell'anno 2018 sono state discusse in pubbliche udienze n. 95 cause effettive complessive (*relative ai giudizi di responsabilità amministrativa, ai giudizi di resa di conti giudiziali e ai giudizi di conto*), nel cui ambito sono state presentate n. **83** memorie dalle parti (*rif.: Tabella sesta, infra*).

Tra i procedimenti camerali si sono registrati:

- **n. 1 sequestro conservativo ante causam** relativo alla indebita e continuata percezione di emolumenti retributivi da parte di un dipendente di un Ente locale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perpetrata attestando falsamente la propria presenza in servizio per oltre due anni nonché svolgendo – per circa dieci anni - un incarico extra-istituzionale illecito, né comunicato né autorizzato da parte dell'Amministrazione d'appartenenza (*i cui proventi non venivano riversati nelle casse dell'Ente come previsto ai sensi dell'articolo 53, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001*). Dalla condotta del convenuto derivava un nocumento complessivamente stimato, in considerazione della responsabilità amministrativo-contabile correlata alla fattispecie illecita dolosa, in euro **183.458,78** (*sequestro autorizzato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale Marche con decreto del 15/3/2018 e confermato con ordinanza della Sezione giurisdizionale Marche n. 32/2018 del 07/06/2018*);

- **n. 1 sequestro conservativo ante-causam** relativo ad un invito a dedurre nei confronti di funzionario dell'Agenzia delle Dogane, per avere il medesimo cagionato all'Amministrazione di appartenenza, con la propria illecita condotta, danno erariale da mancato introito delle accise e dell'IVA in relazione a n. 47 pratiche di fittizia esportazione in paesi extracomunitari

di prodotti alcolici in regime di sospensione di imposta, in realtà commercializzati in Italia o in altri Stati membri (*il ricorso per sequestro è stato depositato in data 10/12/2018 e il decreto Presidenziale il 18/12/2018. L'udienza per la convalida si è tenuta il 23/01/2019; il sequestro è stato convalidato*);

- **n. 1 sequestro conservativo *ante-causam*** riguardante un invito a dedurre nei confronti di un ex insegnante per avere il medesimo, presso un Istituto di Istruzione Superiore di Secondo grado nella Provincia di Ancona, con la propria illecita condotta cagionato all'Amministrazione scolastica danno erariale per retribuzioni percepite indebitamente in assenza *ab origine* di titolo di laurea (*il ricorso per sequestro conservativo è stato depositato il 27/12/2018 e il decreto presidenziale il 28/12/2018. L'udienza di convalida è fissata per il 7 marzo 2019*);

- **n. 1 sequestro conservativo *ante causam*** relativo alla fraudolenta e continuata sottrazione di somme da parte del Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune di Fossombrone (PU), realizzata tramite l'omesso riversamento nelle casse comunali delle somme dovute per l'emanazione di provvedimenti e/o l'erogazione di servizi o altre operazioni cimiteriali (*sequestro autorizzato, salvo che per la componente di danno all'immagine, dal Presidente della Sezione Giurisdizionale Marche con decreto del 16/10/2018 e parzialmente confermato con ordinanza della Sezione giurisdizionale Marche n. 72 del 23/11/2018*).

IV. - Gli appelli della Procura regionale

Gli appelli formulati avverso le pronunce della locale Sezione giurisdizionale sono stati n. 6 (*cfr. la Tabella ottava, infra*) e sono consistiti nei seguenti.

Appelli diretti:

- *ricorso n. 1/2018* avverso la sentenza n. 22/2017 del 12 aprile 2017 concernente la vicenda dell'illegittimo conferimento di un incarico esterno arrecante un danno all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche dal Direttore generale, dalla Procura quantificato in euro **98.698,18** nell'atto di citazione della Procura regionale che, pertanto, chiamava a rispondere n. 5 (*cinque*) dipendenti dell'Ente, Dirigenti e Funzionari. La Sezione giurisdizionale dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di un convenuto, deceduto nel corso del giudizio, e la

prescrizione dell'azione erariale in favore degli ulteriori soggetti. Con l'appello si è censurata la predetta statuizione di merito, per travisamento dei fatti sottostanti e l'erronea qualificazione giuridica dell'istituto della prescrizione nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa;

- *ricorso n. 2/2018* avverso la sentenza n. 21/2018 del 21 febbraio 2018, relativa al danno erariale cagionato a un Comune, dalla Procura quantificato in euro **318.625,77**, per il conferimento, in elusione ai limiti di legge, di tre incarichi di Dirigente a contratto a Funzionari già dipendenti dell'Ente medesimo. La Sezione giurisdizionale rigettava la domanda della Procura attrice ritenendo in fattispecie insussistente l'elemento soggettivo della colpa grave in capo ai convenuti. Con l'appello si censurava la predetta statuizione di merito, per travisamento dei fatti sottostanti e l'erronea qualificazione giuridica dell'elemento della colpa grave nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa. L'appello veniva deciso con la sentenza n. 403 del 17 ottobre 2018 della Sezione Prima centrale che confermava la decisione di primo grado.

Appelli incidentali:

- *ricorso n. 3/2018* avverso la sentenza n. 1/2018 del 23 gennaio 2018, relativa al danno erariale cagionato alla Regione Marche, dalla Procura quantificato in euro **33.258,04**, per l'illegittimo impiego di fondi assegnati ai Gruppi consiliari. La Sezione giurisdizionale condannava il Consigliere regionale, capogruppo e committente, riducendo a euro **27.826,72** l'importo del risarcimento rispetto al domandato; a seguito della proposizione dell'appello principale della controparte, la Procura regionale proponeva appello incidentale contrastando le richieste di assoluzione e confermando la domanda formulata in primo grado, con l'affermazione della illegittima riduzione dell'importo di condanna per l'asserito apporto concausale, nella determinazione del pregiudizio, dell'Organo di revisione e per la mancata rivalutazione monetaria dell'importo di condanna. L'appello veniva deciso con la sentenza n. 417 del 25 ottobre 2018 della Sezione Prima giurisdizionale che rigettava gli appelli delle parti e, per l'effetto, confermava la decisione di primo grado;

- *ricorso n. 4/2018* avverso la sentenza n. 72/2018 del 12 dicembre 2017, relativa al danno erariale cagionato alla Regione Marche, dalla Procura quantificato in euro **10.357,43**, per l'illegittimo impiego di fondi assegnati ai Gruppi consiliari. La Sezione giurisdizionale condannava il Consigliere Capogruppo e il Consigliere regionale committente, riducendo a euro **6.118,80**

l'importo del risarcimento rispetto al domandato; a seguito della proposizione dell'appello principale della controparte, la Procura regionale proponeva appello incidentale contrastando le richieste di assoluzione e confermando la domanda formulata in primo grado, con l'affermazione della illegittima riduzione dell'importo di condanna per l'asserito apporto concausale, nella determinazione del pregiudizio, dell'Organo di revisione e per la mancata rivalutazione monetaria dell'importo di condanna. L'appello veniva deciso con la sentenza n. 449 del 17 dicembre 2018 della Sezione Prima centrale che rigettava gli appelli delle parti e, per l'effetto, confermava la decisione di primo grado;

- *ricorso n. 5/2018* avverso la sentenza n. 141/2018 del 5 luglio 2018, relativa al danno erariale, dalla Procura quantificato complessivamente in euro **260.345,14**, cagionato dal Dirigente di Comune per dispersione di beni patrimoniali (euro 165.965,14) e per mancati introiti da locazione di un bene immobile (euro 94.380,00). La Sezione giurisdizionale, ritenuto il convenuto parzialmente responsabile, quantificava il danno da risarcire in euro **32.000,00** altresì con rilevante applicazione del potere riduttivo. A seguito della proposizione dell'appello principale della controparte, la Procura regionale proponeva appello incidentale contrastando le richieste di assoluzione e confermando integralmente la domanda formulata in primo grado;

- *ricorso n. 6/2018* avverso la sentenza n. 162/2018 del 24 settembre 2018, relativa al danno cagionato da Consiglieri comunali all'Ente di appartenenza, dalla Procura ritenuto loro addebitabile in complessivi euro **43.570,38**, per l'indebito riconoscimento di debiti fuori bilancio approvato con deliberazione del Consiglio comunale. La Sezione giurisdizionale per le Marche, giudicati i convenuti responsabili, riduceva con valutazioni equitative gli importi di condanna a complessivi euro **18.000,00** assorbendo inoltre, con la statuizione, l'importo della rivalutazione monetaria. A seguito della proposizione dell'appello principale della controparte, la Procura regionale proponeva appello incidentale contrastando le richieste di assoluzione e confermando integralmente la domanda formulata in primo grado.

Appelli ulteriori della Procura regionale decisi nell'anno 2018 dalle Sezioni centrali:

- *ricorso n. 1/2017* avverso la sentenza n. 74/2016 del 2 dicembre 2016, relativa al danno, quantificato dalla Procura in euro **24.000,00**, cagionato a un Comune da un proprio dipendente che, al di fuori dell'orario di lavoro, incendiava un automezzo comunale. La Sezione

giurisdizionale statuiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda argomentando per l'insussistenza di un legame di occasionalità necessaria tra, da un lato, il rapporto di servizio del dipendente con il Comune e, dall'altro, la condotta contestata nel giudizio di responsabilità amministrativa. Con atto di appello principale la Procura censurava che la decisione del Collegio aveva integrato una non consentita statuizione "a sorpresa" in quanto emessa sulla base di questioni, d'ufficio rilevate, sulle quali non si era instaurato in alcun modo un confronto processuale tra le parti; ciò, pertanto, in palese violazione non solo del principio del contraddittorio, ma anche del diritto di difesa dell'interesse perseguito dalla Procura contabile nel giudizio di responsabilità amministrativa. L'appello veniva deciso con la sentenza n. 723 del 20 dicembre 2018 della Sezione Seconda centrale che accoglieva il ricorso della Procura regionale e, per l'effetto, dichiarava la nullità dell'impugnata decisione e rimetteva gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio;

- ricorso n. 6/2017 avverso la sentenza n. 5/2017 del 24 gennaio 2017, relativa al danno erariale cagionato alla Regione Marche, quantificato dalla Procura in euro **2.503,20**, per l'illegittimo impiego di fondi assegnati ai Gruppi consiliari. La Sezione giurisdizionale condannava il Consigliere Capogruppo riducendo a euro **2.122,34** l'importo del risarcimento rispetto al domandato; a seguito della proposizione dell'appello principale della controparte, la Procura regionale proponeva appello incidentale contrastando le richieste di assoluzione e confermando la domanda formulata in primo grado, con l'affermazione della illegittima riduzione dell'importo di condanna per l'asserito apporto concausale, nella determinazione del pregiudizio, dell'Organo di revisione e per la mancata rivalutazione monetaria dell'importo di condanna. L'appello veniva deciso con la sentenza n. 748 del 24 dicembre 2018 della Sezione Seconda centrale che rigettava il ricorso del Consigliere regionale e accoglieva quello della Procura regionale e, per l'effetto, condannava il Consigliere al pagamento dell'importo di euro **2.503,20** oltre alla rivalutazione monetaria;

- ricorso n. 7/2017 avverso la sentenza n. 4/2017 del 19 gennaio 2017, relativa al danno erariale cagionato alla Regione Marche, dalla Procura quantificato in euro **2.421,22**, per l'illegittimo impiego di fondi assegnati ai Gruppi consiliari. La Sezione giurisdizionale condannava il Consigliere Capogruppo, riducendo a euro **2.198,97** l'importo del risarcimento rispetto al domandato; a seguito della proposizione dell'appello principale della controparte, la Procura regionale proponeva appello incidentale contrastando le richieste di assoluzione e

confermando la domanda formulata in primo grado, con l'affermazione della illegittima riduzione dell'importo di condanna per l'asserito apporto concausale, nella determinazione del pregiudizio, dell'Organo di revisione e per la mancata rivalutazione monetaria dell'importo di condanna. L'appello veniva deciso con la sentenza n. 748 del 24 dicembre 2018 della Sezione Seconda centrale che rigettava il ricorso del Consigliere regionale e accoglieva quello della Procura regionale e, per l'effetto, condannava il Consigliere al pagamento dell'importo di euro **2.421,22** oltre alla rivalutazione monetaria;

- ricorso n. 11/2017 avverso la sentenza n. 43/2017 del 5 luglio 2017, relativa al danno erariale cagionato alla Regione Marche, dalla Procura quantificato in euro **55.154,47**, per l'illegittimo impiego di fondi assegnati ai Gruppi consiliari. La Sezione giurisdizionale condannava il Consigliere Capogruppo, riducendo a euro **47.581,41** l'importo del risarcimento rispetto al domandato; a seguito della proposizione dell'appello principale della controparte, la Procura regionale proponeva appello incidentale contrastando le richieste di assoluzione e confermando la domanda formulata in primo grado, con l'affermazione della illegittima riduzione dell'importo di condanna per l'asserito apporto concausale, nella determinazione del pregiudizio, dell'Organo di revisione e per la mancata rivalutazione monetaria dell'importo di condanna. L'appello veniva deciso con la sentenza n. 749 del 24 dicembre 2018 della Sezione Seconda centrale che rigettava il ricorso del Consigliere regionale e accoglieva quello della Procura regionale e, per l'effetto, condannava il Consigliere al pagamento dell'importo di euro **55.154,47** oltre alla rivalutazione monetaria.

V. - Le esecuzioni

A seguito della emanazione delle sentenze ovvero delle ordinanze di condanna al pagamento di somme in favore dello Stato e degli Enti pubblici, l'attività 2018 dell'Ufficio - intestata in via esclusiva al Procuratore regionale - si sostanzia nei seguenti dati (rif.: *Tabella nona, infra*):

- l'inoltro a n. 28 Amministrazioni ed Enti creditori delle Linee guida al riguardo predisposte;
- l'instaurazione di n. 41 procedimenti concernenti l'esecuzione delle pronunce passate in giudicato;
- l'evasione di n. 107 richieste sottoposte dalle Amministrazioni e dagli Enti ai sensi dell'articolo 214, comma 6, del decreto legislativo n. 174 del 2016 (*"Il Pubblico Ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare*

all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale");

- l'approvazione di n. 4 piani di rateizzazioni di recupero dei crediti erariali, proposti dalle Amministrazioni e dagli Enti, ai sensi dell'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo n. 174 del 2016 [*"A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente"*];
- il monitoraggio e l'approfondimento di n. 150 relazioni annuali sullo stato delle procedure di recupero, inviate dalle Amministrazioni e dagli Enti, ai sensi dell'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo n. 174 del 2016 [*"Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite rimosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere (...)"]*].

VI. - I recuperi attuati

Nel corso delle istruttorie, anche a seguito di inviti a dedurre, è stato conseguito l'incameramento di complessivi euro **82.287,17** (rif.: *Tabella decima, infra*), compendiato nelle seguenti somme:

- euro 2.788,86, in favore del Ministero dell'Interno, correlati al risarcimento di somme derivante da una transazione avente a oggetto i danni provocati dall'incendio di strutture di uno stadio comunale;
- euro 8.859,40, in favore di A.G.E.A. (*Agenzia per le erogazioni in agricoltura*), relativi a contributi comunitari irrogati illegittimamente;
- euro 3.000,00, in favore di ASUR Marche Area Vasta 5 San Benedetto, relativo a procedimento penale a carico di un dipendente per illegittima sottrazione di denaro;
- euro 67.638,91, in favore del Ministero della Difesa, per danni arrecati al medesimo derivanti da incidenti stradali provocati da personale dipendente.

Particolare attenzione, in considerazione della rilevanza e delle criticità della materia, è stata posta alle procedure di esecuzione dei provvedimenti di condanna emanati dalle Sezioni contabili.

Le somme al riguardo incamerate, nell'anno 2018, sono state pari a euro **629.903,70** (*rif.: Tabella decima, infra*). Alla data del 31 dicembre 2018, con riferimento a crediti liquidati a far data dall'anno 1994, residuavano ancora da recuperare euro **23.713.995,80**.

VII. - Le attività indotte dalla Sezione giurisdizionale in tema di giudizi di conto

Nella materia dei conti giudiziali, nell'anno 2018 sono state viste dal Procuratore regionale n. 2.457 proposte di estinzione di giudizi di conto e n. 1.303 relazioni di discarico degli agenti contabili formulate dalla Sezione giurisdizionale (*rif.: Tabella settima, infra*); particolare attenzione è stata posta alle mancate rese di conto, segnalate dalla Competente Sezione giurisdizionale, determinante l'attivazione di n. 33 giudizi.

Tabella Prima – Segnalazioni

1.1 – PROVENIENZA DELLE DENUNCE	N.
Organi giurisdizionali	35
Organi amministrativi	784
Organi di controllo	2
Organi di informazione	43
Privati	164
Iniziativa autonoma	10
Totale delle denunce	1.038

1.2 - AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	N.
Stato	529
Regione	24
Province	11
Comunità Montane	3
Comuni	378
Aziende Ospedaliere e Sanitarie	79
Società ed Enti partecipati	9
Altri Enti	5
Totale	1.038

Fonte : dati interni.

Tabella Seconda – Archiviazioni

TIPOLOGIA	N.
Assenza di dolo o colpa grave	52
Archiviazioni ex art. 69 ex D. Leg.vo 174/2016	116
Assenza di danno	4
Danno risarcito	32
Archiviazioni immediate ex art. 54 D. Leg.vo n. 174/2016	37
Altro	38
Totale delle archiviazioni	279

Fonte : dati interni.

Tabella Terza – Attività investigativa

3.1 – MODALITÀ DELL'ISTRUTTORIA	N.
Diretta	445
Deleghe	27
Consulenze	1

3.2 – DELEGHE	N.
Guardia di Finanza	23
Carabinieri	4

Fonte: dati interni

Tabella Quarta – Attività preprocessuale

INVITI A DEDURRE	N.
Atti d'invito	30
Soggetti invitati	60
Deduzioni	57
Audizioni	8
Archiviazioni a seguito d'invito	1

Fonte: dati interni.

Tabella Quinta – Citazioni

5.1 - ATTI DI CITAZIONE	N.
Giudizi di responsabilità	23
Giudizi per resa di conto	33
Soggetti citati	31

5.2 – AMMINISTRAZIONI DANNEGGIATE	N.
Stato	4
Regione	4
Comuni	10
Altri Enti	5

Fonte: dati interni.

Tabella Sesta – Cause e Riti

CAUSE DISCUSSE E RITI CORRELATI	N.
Cause discusse in udienze	95
Memorie complessivamente depositate	83
Sequestri ante causam	4
Pareri rito abbreviato	0

Fonte: dati interni.

Tabella Settima – Conti Giudiziali

MODALITÀ	N.
Proposte di estinzione	2.457
Relazioni di discarico	1.303

Fonte: dati interni.

Tabella Ottava – Appelli

ATTI DI APPELLO	N.
Appelli di convenuti condannati avverso le sentenze di primo grado della Sezione Marche	8
Appelli del Procuratore regionale	6

Fonte: dati interni.

Tabella Nona – Esecuzioni

ESECUZIONI	N.
Linee-guida trasmesse	28
Procedimenti instaurati	41
Richieste di consulenza evase	107
Piani di rateizzazione approvati	4
Relazioni annuali monitorate	150

Fonte: dati interni.

Tabella Decima – Recuperi

TIPOLOGIA	euro
Ante causam	82.287,17
A seguito di condanna	629.903,70
Totale	712.190,87

Fonte: dati interni.

Tabella Undicesima – Riepilogo generale

SINTESI DELL'ATTIVITÀ	N.
Istruttorie in corso all'1/1/2018	5.065
Istruttorie aperte	1.038
Istruttorie archiviate, trasferite ovvero riunite ad altri fascicoli	279
Citazioni depositate	56
Istruttorie in corso al 31/12/2018	5.768

Fonte: dati interni.

INDICE

Introduzione	1
Capitolo 1. La funzione giurisdizionale della Corte dei conti a presidio dei principi di legalità dell'azione amministrativa e di buon andamento delle pubbliche amministrazioni	3
Capitolo 2. I contesti organizzativi di riferimento delle attività della Procura regionale.....	5
Conclusioni	8

APPENDICE DATI ATTIVITÀ 2018

I. Gli indicatori concernenti le istruttorie	12
II. Le attività di indagine e i relativi esiti	13
III. Le discussioni delle cause nelle pubbliche udienze e i riti camerali correlati	18
IV. Gli appelli	19
V. Le esecuzioni	23
VI. I recuperi attuati	24
VII. Le attività indotte dalla Sezione giurisdizionale in tema di giudizi di conto	25
Tabella Prima - Segnalazioni	26
Tabella Seconda - Archiviazioni	27
Tabella Terza - Attività investigativa	27
Tabella Quarta - Attività preprocessuale	28
Tabella Quinta - Citazioni	28
Tabella Sesta - Cause e riti	29
Tabella Settima - Conti Giudiziali	29
Tabella Ottava - Appelli	29
Tabella Nona - Esecuzioni	30
Tabella Decima - Recuperi	30
Tabella Undicesima - Riepilogo generale	30

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

